



## TRIBUNALE DI GROSSETO

N.06/24 R.G.

Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di consiglio e composto da

Dott. SFRECOLA Michela, Presidente  
Dott. PEDONE Vincenzo, Giudice rel.  
Dott. BRANDA Francesco, Giudice

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul reclamo proposto da Azienda USL 9 di Grosseto avverso l'ordinanza 4.5.2006 con la quale il Giudice del Lavoro, nel procedimento cautelare ex art.700 CPC instaurato da PAOLINI Riccardo, dichiarava il diritto del ricorrente al trattamento in servizio sino al compimento del 70° anno di età, osserva.

Con il ricorso introduttivo, PAOLINI impugnava il provvedimento 3.4.2006 della USL 9 con il quale era stata respinta la sua istanza di trattamento in servizio, in quanto - per ciò che attiene al fumus - tale provvedimento risultava viziato per violazione e falsa applicazione di legge (L.185/2004) ritenendone anche non condivisibile, perché illogica, irrazionale, apodittica e carente, la motivazione adottata, sostanziata nella proposizione *"vi è un orientamento comune della Aziende sanitarie dell'Area Vasta Sud Est a non accogliere tali richieste. Inoltre, pur essendo a conoscenza del suo valore, intendo favorire, ove possibile, un ricambio generazionale della classe dirigente dell'Azienda al fine di stimolare processi di cambiamento innovativo"*. Il periculum veniva dal ricorrente ricollegato al pregiudizio di tipo professionale, esistenziale, di immagine e di carriera.

La p.a. si costituiva eccependo in primo luogo l'incompetenza dell'AGO in favore del GA, sostenendo che la fattispecie doveva essere ricondotta alla ipotesi di procedura di assunzione (ancorché non concorsuale); sul fumus difendendo la propria scelta, affermando essere insussistente un obbligo di motivazione per il provvedimento di rigetto dell'istanza di trattamento (non configurante un diritto potestativo del dipendente) e ponendo in rilievo l'aspetto di razionalizzazione della spesa (aspetto peraltro non espresso nel provvedimento impugnato). Nessuna contestazione veniva mossa sul periculum paventato dal ricorrente.

Il GdL sottoponeva ad ampia ed esaustiva indagine i fatti di causa respingendo l'eccezione di incompetenza e fornendo, a sostegno del provvedimento di accoglimento della cautela, una motivazione che questo Collegio ritiene pienamente condivisibile in ogni suo aspetto.

Sulla questione di competenza, è posto che il GdL ritiene (correttamente) che il trattamento in servizio non possa essere considerato alla stregua di costituzione di nuovo rapporto di lavoro, pertinente - e decisivo - appare il richiamo dello stesso Giudice al disposto dell'art.63 D.L.vo 165/2001 il cui 4°c. stabilisce che *restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ...* La stessa resistente ammette che il trattamento in servizio del ricorrente potrebbe essere assimilato a procedura di assunzione non concorsuale (rientrante nella previsione

normativa dell'art.63,1°c. D.L.vo 165/2001); pertanto evidente appare l'infondatezza della eccezione di competenza.

Nel merito, sul fumus, il GdL rileva che la norma sul trattenimento, per il solo fatto di essere stata emanata, indica un favore legislativo per tale opzione, dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica; ed altrettanto correttamente esclude che la p.a. possa esimersi dal motivare congruamente il rigetto dell'istanza di trattenimento. In proposito sembra non superfluo aggiungere il richiamo al principio generale dell'obbligo di motivazione sancito dall'art.3 L.241/1990 stando al quale *Ogni provvedimento amministrativo, ... deve essere motivato, ... . La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.* Il GdL, pur concordando con la p.a. sul fatto che il trattenimento in servizio in questione non configuri un diritto potestativo del dipendente, rileva comunque la *inadeguatezza* della motivazione adottata a sostegno del rigetto. Il richiamo a precedenti di altre ASL non può infatti non essere definito inconferente rispetto alle finalità della legge; per giunta la p.a. non ha fornito prove alcuna della circostanza. Quanto alla questione del *ricambio generazionale* la tesi della p.a. appare non solo generica, come osservato dal GdL, ma anche - per la sua apodittica formulazione - *fatamente discriminatoria*, stante il disposto dell'art.15 L.300/1970 come integrato con l'art.4 D.L.vo 216/2003 (che inserisce l'età tra gli elementi rilevanti in tema di atti discriminatori).

La questione della razionalizzazione della spesa, introdotta dalla ASL a sostegno del rigetto dell'istanza di trattenimento nella comparsa di costituzione con riferimento al costo del personale in servizio, ripresa nel reclamo e contrastata dal ricorrente (che pone comunque correttamente in evidenza l'aspetto del risparmio di spesa contributiva), non appare rilevante ai fini del presente giudizio, risultando estranea alla motivazione dell'atto impugnato, e dovendosi escludere, per costante giurisprudenza, la possibilità per la p.a. di integrare la motivazione dopo l'adozione del provvedimento, nel corso del giudizio.

Con il reclamo, la p.a. si duole del fatto che il GdL non si sia limitato ad apprezzare la legittimità o meno del provvedimento di rigetto, spingendosi fino alla declaratoria del diritto del ricorrente al trattenimento in servizio. La doglianza è infondata, ove si tenga conto del potere di disapplicazione dell'atto amministrativo concesso al GdL (art.63,1°c. D.L.vo cit.) e del potere dello stesso Giudice di adottare, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti della natura dei diritti tutelati (art.63,2°c. D.L.vo cit.,).

Il reclamo deve essere respinto. In applicazione della nuova normativa (L.80/2005 e successive modificazioni) le spese della intera fase cautelare, che potrebbe non essere seguita dalla fase di merito, debbono essere adossate alla p.a. secondo il principio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo e condanna la p.a. resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese della intera fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.500,00, ivi inclusi € 800,00 per onorari, € 700,00 per diritti, oltre spese forfettarie, CNPAF ed IVA come per legge.

Il Giudice est.

Il Presidente  
(Dott. Michele Sfredola)

13 GIU 2006

Cron 1480  
ord. n° 268

FC